



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 2 del 04/01/2018 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per proporre ricorso avverso la sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta n.265/2017 emessa nella causa iscritta al n. 346/2011 R.G. (Agliata - Fiandaca /Comune)- Rep.n 296/2017 del 02/11/2017.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di Gennaio alle ore 15,50 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Patti	Giovanni	Assessore	
Salvaggio	Alessandro	Assessore (Anziano)	

Sono assenti i Signori:

Vetriolo	Giuseppe	Assessore
Bevilacqua	Luana	Assessore

Assiste il Vice Segretario Generale **Dott.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per proporre ricorso avverso la Sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta n. 265/2017 emessa nella causa iscritta al n. 346/2011 R. G. (Agliata - Fiandaca / Comune) - Rep. n. 296/2017 del 02/11/2017.

IL CAPO DEL I SETTORE

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 265/2017, emessa nella causa iscritta al n. 346/2011 R. G. promossa da Agliata Calogero e Bonomo Concetta, erede di Fiandaca Francesco - Rep. n. 296/2017 del 02/11/2017 con la quale la Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.453/2010 Reg. Sent. del 13/09/2010 appellata da Agliata Calogero e Bonomo Concetta, ha condannato il Comune di Barrafranca al pagamento, in favore degli appellanti, della complessiva somma di € 483.432,05 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo e alla rifusione della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;

Vista relazione acquisita al Prot. Gen. n. 100/18, a firma dell'Avv. Mario Mangiapane, legale incaricato dall'Ente nei precedenti gradi di giudizio;

Vista la nota Prot. n. 01 del 04/01/2018, con la quale l'Organo Straordinario di Liquidazione invita l'Amministrazione Comunale a voler porre in essere, tempestivamente, tutte le azioni ritenute necessarie per contrastare la pretesa degli istanti;

Ravvisata l'opportunità di impugnare dinanzi alla Corte di Cassazione la suddetta sentenza e preso atto che il termine per promuovere il suddetto ricorso scade entro 60 giorni decorrenti dalla notifica della stessa effettuata all'Avv. Mangiapane in data 06/11/2017;

Considerato che appare senza dubbio utile, opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della assistenza dell'avv. Mario Mangiapane anche per il terzo grado di giudizio, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha del contenzioso avendo seguito i primi due gradi di giudizio;

Visto il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

Considerato che:

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *“la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii.”*;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”*;
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

Visto l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

Accertata la competenza della Suprema Corte di Cassazione per la fattispecie in esame e preso atto che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

Preso atto che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del comune di Barrafranca;

Visto e richiamato l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per proporre ricorso avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 265/2017, emessa nella causa iscritta al n. 346/2011 R. G. promossa da Agliata Calogero e Bonomo Concetta, erede di Fiandaca Francesco - Rep. n. 296/2017 del 02/11/2017;
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, all'Avv. Mario Mangiapane del Foro di Enna che ha seguito la causa nei primi due gradi di giudizio, nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Barrafranca, li 02-01-2018

IL CAPO DEL SETTORE

PARERI


Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

favorevole

Barrafranca, li 2-1-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere  ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 2-1-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per proporre ricorso avverso la Sentenza Corte d'Appello di Caltanissetta n. 265/2017 emessa nella causa iscritta al n. 346/2011 R. G. (Agliata - Fiandaca / Comune) - Rep. n. 296/2017 del 02/11/2017”**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

N. 265/17 Reg. Sent.
N. 346/11 Reg. Gen.
N. 111/11 Sez.
N. 319/16 C. I.
N. 3350/17 Cron.
N. 296/17 Rep.

Composta dai signori magistrati:

- Dott. Cesare Zucchetto - Presidente relatore
- Dott. Cristina Midulla - Consigliere
- Dott. Giovanna Sanfilippo - Giudice ausiliario

Oggetto:
PRESA d'OPERA
.....
.....
.....

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.346/2011 R.G.C.A., promossa

DA

Agliata Calogero, nato ad Aragona il 14.09.1948, residente a Caltanissetta in Viale della Regione, 97 e **Bonomo Concetta**, nata a Caltanissetta il 11.04.1942, ivi residente in via Due Fontane, 57 quale erede dell'Arch. **Fiandaca Francesco**, entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Giovanna Giglia, elettivamente domiciliati a Caltanissetta presso lo studio legale dell'avv. Massimo Dell'Utri in Corso Vittorio Emanuele, 161

APPELLANTI

NEI CONFRONTI DI

Comune di Barrafranca, in persona del sindaco pro tempore Geom. Angelo Ferrigno, nato a Enna il 15.11.1967, elettivamente domiciliato a Caltanissetta Viale della Regione, 92, presso lo studio dell'avv. Mario Mangiapane da quale è rappresentato e difeso

APPELLATO

Conclusioni delle parti.

Per l'appellante: riformare la sentenza impugnata e in accoglimento dell'appello dare atto che il Comune di Barrafranca ha corrisposto a titolo di anticipo la somma di £ 76.568.038 per le competenze professionali relative al P.E.R.F. (pari a circa il 50%) e la somma di £ 64.790.136 per le competenze relative al progetto generale (pari a circa il 10% del dovuto); dichiarare illegittima e/o nulla la revoca di incarico professionale



2

disposto dall'Ente in danno dell'Ing. Calogero Agliata e dell'Arch. Francesco Fiandaca, riconoscere il loro diritto ad avere corrisposta a titolo di competenze professionali ai sensi della normativa vigente in materia, ciascuno per la quota-parte spettante, la somma di £ 97.734.359 (€ 50.475,58) per il P.A.R.F. detratto l'acconto già ricevuto e la somma di £ 838.320,625 (€ 432.956,47) per il progetto generale, al netto dell'acconto già corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto ovvero la somma che sarà ritenuta dovuta e provata in esito al giudizio, il tutto con ogni conseguente e relativa statuizione; dichiarare la responsabilità risarcitoria del Comune di Barrafranca, anche ai sensi degli artt. 1358 e 1359 c.c., con ogni conseguente statuizione; in subordine ritenere e dichiarare il diritto dei professionisti alla corresponsione delle superiori spettanze anche a titolo di ingiustificato arricchimento e per l'effetto condannare il Comune di Barrafranca al relativo pagamento nella misura che verrà ritenuta equa e/o provata e dovuta; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato: rigettare il gravame e confermare integralmente la sentenza impugnata; con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 13.09.2010, n. 165/2003, non notificata, il Tribunale di Enna rigettava la richiesta dell'Ing. Agliata e dell'Arch. Fiandaca di dichiarare illegittima la revoca dell'incarico professionale disposto dal Comune di Barrafranca in danno degli stessi; rigettava la domanda di corresponsione a titolo di competenze professionali della somma di £ 97.734.359 (€ 50.475,58) per il P.A.R.F. (programma di attuazione delle rete fognaria) e la somma di £ 838.320,625 (€ 432.956,47) per il progetto generale e dichiarava improponibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata dagli attori in via subordinata.

Per come risulta, anche dalla CTU espletata, le vicende relative all'incarico professionale per cui è causa possono così riassumersi.

Il Comune di Barrafranca, con delibera n.101 adottata dalla Giunta Municipale il 31.01.1983 e n.296 del 21.03.1983 incaricava l'Arch. Fiandaca della progettazione e direzione dei lavori di costruzione di un collettore di fogna. Il relativo disciplinare di incarico sottoscritto fra le parti posponeva il pagamento delle competenze tecniche al finanziamento dell'opera progettata. Detto incarico è stato successivamente esteso, con delibera n.78 del 16.01.1985, all'Ing. Agliata per la redazione del progetto generale della rete fognaria di Barrafranca e successiva direzione dei lavori,

2



unitamente all'Arch. Fiandaca. Anche nel disciplinare sottoscritto dall'Ing. Agliata era inserita la clausola del pagamento delle competenze tecniche subordinato al finanziamento dell'opera. Con delibera n.1309 del 12.12.1986, la Giunta Municipale, per adeguarsi alle prescrizioni della L.R. n.27/86, incaricava entrambi i professionisti di redigere anche il programma di attuazione della rete fognaria (P.A.R.F) essendo questo prodromico alla progettazione generale del collettore. In esecuzione dell'incarico i due progettisti redigevano il progetto generale esecutivo e il P.A.R.F che veniva regolarmente approvato sia dal Consiglio Comunale di Barrafranca con delibera n.88 del 06.04.1987, sia dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con D.A. n.482/89, mentre il progetto generale era stato approvato dal Comitato Tecnico Amministrativo Regionale (C.T.A.R.) con voto n.16720 del 07.09.1989. All'approvazione in linea tecnica da parte del C.T.A.R. non ha mai fatto seguito l'approvazione amministrativa da parte della Giunta Municipale di Barrafranca. A seguito di un primo finanziamento di £ 1.400.000.000, ottenuto dal Comune, i progettisti redigevano un primo stralcio del progetto generale e ricevevano, quale acconto per la prestazione effettuata, un onorario pari al 50% del dovuto per la redazione del P.A.R.F. (£ 76.568.038) e un onorario di £ 64.790.136, circa il 10% del totale, per la redazione del progetto generale. A seguito della nota n.268 del 08.01.1994, con la quale l'Assessorato al Territorio e Ambiente della Regione Siciliana (A.R.T.A.) aveva comunicato al Comune di Barrafranca l'inclusione del progetto generale nei programmi di finanziamento per ulteriori 5 miliardi, invitando l'Amministrazione Comunale a trasmettere il progetto esecutivo, i progettisti avevano provveduto a redigere un secondo progetto stralcio, autonomo e funzionale del progetto generale. Per consentire all'amministrazione di appaltare i lavori finanziati, i progettisti avevano provveduto ad aggiornare i prezzi ai sensi dell'art 33 della L.R. 21/85, ad adeguare gli elaborati nei termini richiesti dalla Circolare Ass. Territorio e Ambiente 2324/95; a rimodulare il quadro economico di riferimento del progetto redatto. Il Comune pur disponendo di un progetto generale approvato dal C.T.A.R. e di uno stralcio autonomo, funzionale, coerente con il progetto generale ed aggiornato non si attivava ad approvare lo stralcio e chiedeva anzi ai progettisti di rielaborarlo. Questi ultimi evidenziavano l'illegittimità del comportamento dell'Ente e chiedevano il pagamento del saldo dovuto per le prestazioni eseguite. Con lettera del 27.08.1996 il Comune revocava l'incarico ai professionisti e incaricava l'Ing. Bonanno di redigere il secondo lotto esecutivo del progetto generale della rete fognaria. I



4

progettisti formulavano domanda giudiziale per il pagamento dei compensi. Si costituiva il Comune che eccepeva la prescrizione presuntiva del diritto dei professionisti, la responsabilità dei tecnici per il mancato ottenimento del finanziamento e, infine, l'inidoneità delle parcelle liquidate dai Consigli degli Ordini di appartenenza e chiedeva anche il rigetto della domanda di ingiusto arricchimento. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU e prodotta documentazione relativa sia al finanziamento delle opere sia all'attività posta in essere dal Comune successivamente alla revoca dell'incarico.

Il Tribunale evidenziava che il CTU avrebbe accertato una sola parziale erogazione del finanziamento; riteneva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1359 c.c. e l'inapplicabilità, altresì, dell'art. 1358 c.c. per carenza di domanda. Considerava inoltre che nulla era comunque dovuto ai professionisti in quanto le somme già ricevute in acconto erano proporzionali ai finanziamenti ricevuti.

Hanno proposto appello i professionisti lamentando, come primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha subordinato il pagamento dell'onorario per l'opera prestata all'ottenimento del finanziamento da parte del Comune. Rilevano gli appellanti che tale ragionamento potrebbe ritenersi corretto con riferimento al progetto generale e non anche al P.A.R.F, il quale essendo obbligatorio per tutti i Comuni viene predisposto tramite apposito contributo dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, nella misura prevista dalle legge e per la restante parte grava sull'Ente; si tratterebbe quindi di contributo e non di finanziamento. Per il Comune di Barrafranca era stato dato mandato al Sindaco di chiedere un contributo per £ 35.000.000, somma quindi di gran lunga superiore alla parcella richiesta dai professionisti. La sentenza è ritenuta altresì errata nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di pagamento del dovuto per l'opera professionale ritenendo, in relazione all'esistenza nel disciplinare di incarico di una condizione mista (quella di finanziamento), per un verso che l'art. 1359 c.c. non fosse applicabile nel caso di specie, in quanto in tale ipotesi non vi sarebbe un interesse dell'amministrazione contrario all'avveramento della condizione e, per altro verso, non ritenendo applicabile l'art. 1358 c.c. in quanto ciò avrebbe comportato un ampliamento del *thema decidendum* e quindi una violazione dell'art. 112 c.p.c..

Osserva la Corte la fondatezza del motivo di appello.

Risulta, in primo luogo, anche sulla scorta degli accertamenti compiuti dal CTU, che i lavori sono stati finanziati. Invero, risulta un primo finanziamento di £ 1.400.000.000

4



ed un successivo finanziamento di 5 miliardi ("in quanto all'erogazione di eventuali finanziamenti per la realizzazione delle opere progettate si fa presente all'Illustrissimo Sig. Giudice che il Comune convenuto, una volta approvato il P.A.R.F. ed il progetto generale esecutivo, ha potuto usufruire dei precedenti finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana giusti decreti dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n.254 del 22.12.1979 per £ 400 milioni e n. 522 del 28.12.1984 per un miliardo di lire. Con le suddette somme il Comune di Barrafranca ha fatto redigere agli odierni attori un primo lotto funzionale di pari importo le cui opere sono state già realizzate. Successivamente il Comune di Barrafranca ha beneficiato di un successivo finanziamento di 5 miliardi di lire concesso dal medesimo Assessorato Regionale giusto Decreto n. 1067 del 22.12.1993. Tale ultimo finanziamento serviva a realizzare un secondo lotto funzionale, che però non venne mai messo in esecuzione causa i contrasti sorti tra i due professionisti e gli Amministratori Comunali che hanno dato luogo all'odierno contenzioso civile. Tale finanziamento, comunque, il Comune di Barrafranca lo ha potuto utilizzare realizzando le opere che nel frattempo erano state progettate dell'Ing. Bonanno... il Comune ha realizzato le opere inerenti il I lotto utilizzando i progetti redatti dagli odierni attori" – pagg. 17-18 relazione CTU). L'ottenimento di questo secondo finanziamento risulta altresì dalle dichiarazioni rese in primo grado dalla teste Silvia Coscenza, responsabile tecnico dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che ha confermato l'ottenimento da parte del Comune di Barrafranca del finanziamento regionale di £ 5 miliardi.

Né risulta prova che i finanziamenti ricevuti non integrassero la totalità di quelli dovuti (ciò ove volesse ritenersi che il compenso da corrispondere ai professionisti dovesse essere proporzionale ai finanziamenti erogati, considerazione questa che non appare peraltro giustificata dal tenore del disciplinare d'incarico), risultando peraltro dallo stesso disciplinare d'incarico sottoscritto che l'opera solo in parte sarebbe stata finanziata dalla Regione mentre per altra parte le somme necessarie sarebbero state acquisite dal Comune con la stipulazione del mutuo bancario.

Ciò posto, la condizione di finanziamento deve pertanto ritenersi avverata. Peraltro, può pure considerarsi che *"in caso di contratto con una Pubblica Amministrazione in cui il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla circostanza che essa ottenesse un finanziamento dell'opera progettata da parte di un soggetto terzo, il creditore della prestazione deve*



6

unicamente provare il contratto, mentre sarà l'amministrazione debitrice "sub condizione" del compenso a dovere dimostrare, in relazione ai suoi doveri nascenti dall'art. 1358 c.c., riguardo al comportamento che doveva tenere al fine del finanziamento, che il proprio comportamento fu conforme a detti doveri" (Cass. n. 13469/2010) e che, nella fattispecie il Comune non ha dato prova della diligenza della sua condotta.

Deve pure considerarsi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che il comportamento omissivo del Comune implica, ex art. 1359 c.c., l'avveramento della condizione (vedi ex multis Cass. n. 7405/2014).

Né può ritenersi la sussistenza di inadempimenti in capo ai professionisti, essendo ciò stato decisamente escluso dal CTU, la cui scrupolosa indagine questa Corte condivide e fa propria. Ha infatti evidenziato il CTU come i professionisti abbiano redatto gli elaborati progettuali nel rispetto di quanto previsto dal disciplinare e dalle direttive ricevute dall'Amministrazione; come abbiano rispettato il principio della regola dell'arte tenendo conto delle opere preesistenti, per cui non esisteva alcun errore progettuale e come gli elaborati non necessitassero di alcuna variante o rielaborazione e potessero essere immediatamente realizzati, contrariamente a quanto affermato dall'Amministrazione che ne ha bloccato l'iter. Riferisce infatti il CTU :**"da un esame del P.A.R.F. ed in particolare del progetto generale esecutivo si evince che gli stessi sono stati redatti in conformità della sopra menzionata normativa. L'approvazione del P.A.R.F. da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e del progetto generale esecutivo da parte del C.T.A.R. è prova di quanto asserito. Infatti, i due organi tecnici regionali, qualora avessero riscontrato violazione della normativa all'epoca esistente, non avrebbero certamente approvato i progetti"; e ancora: "i progetti compilati dagli odierni attori per conto del Comune convenuto, sono stati redatti in conformità alle direttive ricevute da quest'ultimo e in armonia con la normativa vigente all'epoca del conferimento dei due incarichi"; e ancora: "i progetti redatti dagli odierni attori relativi al P.A.R.F. ed al progetto generale esecutivo non necessitavano di alcuna variante e/o progettazione suppletiva propedeutica alla loro realizzazione"**. Osserva la Corte come le sopra riportate conclusioni del CTU appaiano frutto di uno scrupoloso esame della documentazione agli atti ed evidenziano in modo chiaro e inconfutabile come la prestazione resa dai professionisti sia assolutamente corretta e non meritevole di critica alcuna. Appare

6



7

pertanto non giustificata la condotta del Comune di Barrafranca che, ritenendo i progetti dei professionisti incompleti ed errati, ha richiesto la revisione e progettazione suppletiva. Non sarebbe pertanto in ogni caso riconducibile alla responsabilità dei professionisti il mancato avveramento della condizione di finanziamento.

Per altro verso si rileva che oggetto del giudizio è esclusivamente l'onorario richiesto per il progetto generale esecutivo e per il P.A.R.F., progetti che erano già stati finanziati con la somma di £ 1.400.000.000 ottenuta in precedenza dal Comune. Rileva, infatti, il CTU che **"in quanto all'erogazione di eventuali finanziamenti per la realizzazione delle opere progettate si fa presente all'Illustrissimo Sig. Giudice che il Comune convenuto, una volta approvato il P.A.R.F. ed il progetto generale esecutivo, ha potuto usufruire dei precedenti finanziamenti concessi dalla Regione Siciliana giusti decreti dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente n.254 del 22.12.1979 per £ 400 milioni e n. 522 del 28.12.1984 per un miliardo di lire"**.

Va dunque accolto l'appello e condannato il Comune di Barrafranca a corrispondere il quantum richiesto, non oggetto di specifica contestazione in questo grado da parte del Comune. Risulta pertanto dovuto ai professionisti il saldo di € 50.475,58 (comprensivi di Iva e contributi previdenziali) per la redazione del P.A.R.F. e di € 432.956,47 (comprensivi di Iva e contributi previdenziali) per il progetto generale, oltre agli interessi, al tasso legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo. Nulla per rivalutazione trattandosi di debiti di valuta.

La sussistenza di decisioni di segno opposto e l'obiettivo difficoltà delle questioni giustifica la compensazione per metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidandosi in favore dell'odierna parte appellante la residua quota di un mezzo in € 683,00 per spese documentate ed € 5346,75 per onorario per il giudizio di primo grado ed € 5.042,50 per il giudizio di appello, oltre al rimborso spese forfettario del 15% sugli onorari, c.p.a. ed i.v.a..

p.q.m.

la Corte di Appello

definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza emessa in data 13.09.2010, n. 165/2003, appellata da Agliata Calogero e Bonomo Concetta, quale erede di Fiandaca Francesco:

7



condanna il Comune di Barrafranca al pagamento in favore degli appellanti della complessiva somma di € 483.432,05 oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda giudiziale al soddisfo;

condanna il Comune di Barrafranca alla rifusione agli appellanti Agliata Calogero e Bonomo Concetta della metà della spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in parte motiva, e che dichiara compensate per la residua quota.

Caltanissetta, 2 novembre 2017

Il Presidente rel. est.

C. Zucchetto



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
02 NOV 2017
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE DOTT. SALVATORE COSENTINO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Prof. Fabio Accardi

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Sig. Salvaggio Alessandro

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE